

NUOVO STATUTO DI COOP RENO

LA MISSIONE DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa intende perseguire il proprio scopo mutualistico realizzando la seguente missione:

1. fornire ai soci prodotti e servizi convenienti, sicuri e adatti al loro benessere;
2. educare e incentivare al consumo consapevole, favorendo idonei stili di vita e modelli di alimentazione per la tutela della salute dei soci;
3. sviluppare la democrazia cooperativa;
4. incrementare il patrimonio sociale al fine di garantire alle future generazioni gli opportuni strumenti a sostegno dei valori cooperativi e mutualistici;
5. rispettare i principi di legalità, trasparenza ed equità ispirando a tali principi ogni rapporto con il mercato;
6. educare alla tutela della sostenibilità dell'ambiente e dello sviluppo del territorio;
7. sostenere e promuovere l'innovazione e lo sviluppo della Cooperativa;
8. valorizzare il lavoro e l'impegno dei dipendenti;
9. realizzare la strategia della sostenibilità per contribuire a migliorare gli ambienti fisici ed umani in cui la Cooperativa opera;
10. assicurare rapporti equi con gli altri protagonisti della filiera agroalimentare, coinvolgendo i fornitori in un processo di miglioramento e di reciproco vantaggio;
11. contribuire al benessere, allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori in cui la Cooperativa opera;
12. rafforzare e promuovere il Movimento Cooperativo, in coerenza con l'attività e gli obiettivi economici e sociali della Cooperativa.

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, DURATA E OGGETTO

Articolo 1 Denominazione e sede

1.1 È costituita, con sede in Castel Guelfo (BO), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese, una società cooperativa di consumo sotto la denominazione di "COOP RENO²² - Società Cooperativa", insigla "COOPRENO".

1.2 L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.

L'Organo amministrativo ha altresì la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie o trasferire la sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato, purché nel territorio nazionale.

1.3 La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed alla Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori ed alle loro strutture periferiche; si conforma, altresì, ai principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale e si ispira alla Carta dei valori delle Cooperative di consumatori.

1.4 La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell’art. 2514 cod. civ. ed iscritta in apposito Albo presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ.

Articolo 2 Finalità

2.1 La Cooperativa si propone, ispirandosi ed applicando i principi di mutualità, sostenibilità e responsabilità sociale, in conformità ai principi accolti dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, di cooperare attivamente con gli altri enti cooperativi su scala locale, nazionale ed internazionale al fine di curare, nel miglior modo possibile, gli interessi dei soci e della collettività.

2.2 La Cooperativa intende perseguire in specie e senza finalità speculative, in coerenza con la missione prevista dallo Statuto, i seguenti scopi:

- a) assolvere la funzione sociale di difesa del bilancio familiare dei soci e dei non soci, fornendo loro beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili ed orientando i consumatori nell’acquisto di prodotti che offrano maggiori garanzie di qualità e di prezzo evitando gli sprechi nei consumi;
- b) sviluppare lo spirito di solidarietà e la democratica vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori anche tramite l’organizzazione del tempo libero;
- c) contribuire alla difesa dell’ambiente promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso;
- d) contribuire allo sviluppo ed all’affermazione degli ideali propri del Movimento Cooperativo e Mutualistico, in coerenza con l’attività e gli obiettivi economici e sociali della Cooperativa;
- e) sollecitare un’attiva e democratica partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa;
- f) incentivare l’autofinanziamento, stimolare lo spirito di previdenza dei soci e tutelare il loro risparmio, promuovendo iniziative atte alla fruizione da parte dei soci di servizi di natura assicurativa e previdenziale;
- g) promuovere lo sviluppo dello scambio mutualistico verso nuovi bisogni di consumo dei soci come, a titolo esemplificativo, quello dei carburanti, dell’energia e altre *utilities* e delle comunicazioni, offrendo servizi ed attività che consentano ai consumatori soci di ottenere beni e prestazioni di buona qualità alle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto dell’ambiente e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

Articolo 3 Oggetto

3.1 Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 la Cooperativa si propone di realizzare le

seguenti attività:

- 1) l'acquisto, per la successiva vendita al dettaglio ai soci ed ai non soci, di generi alimentari, beni di uso domestico e personale e di qualsiasi altra natura e tipo comunque utili ai consumatori;
- 2) la produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti e articoli di qualsiasi natura e tipo;
- 3) iniziative specifiche che favoriscono l'educazione e l'informazione del consumatore, utilizzando ogni mezzo di comunicazione;
- 4) l'organizzazione di servizi e l'erogazione ai consumatori soci e non soci delle relative prestazioni, mediante impianto e gestione di moderni punti di vendita, fissi o ambulanti, trattorie, ristoranti, mense, magazzini, laboratori e strutture per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti ed articoli necessari all'approvvigionamento ed assortimento delle gestioni sociali;
- 5) la promozione e la realizzazione di iniziative specifiche che favoriscono l'informazione, l'educazione igienico-sanitario-alimentare del consumatore e la qualificazione dei consumi, la tutela della salute anche attraverso la salvaguardia dell'ambiente e anche mediante la promozione di iniziative mutualistiche in ambito sanitario e assistenziale, nonché il sostegno di iniziative ricreative, sportive e culturali e di attività particolarmente rivolte ai giovani;
- 6) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione, capaci di rispondere alle esigenze dei consumatori soci e non soci, mediante la gestione diretta e indiretta di società aventi natura e caratteristiche ausiliarie e di supporto alla vendita al dettaglio di generi alimentari e non, anche mediante l'ausilio di mezzi informatici e/o di telefonia mobile, nonché, a titolo esemplificativo, la vendita al dettaglio di benzine, gas nazionali ed esteri, gasoli agricoli, gas e metanoearburanti, lubrificanti, grassi, additivi e/o la prestazione di servizi in ambito energetico;
- 7) la gestione, diretta o indiretta, di magazzini e depositi per lo stoccaggio, la conservazione e la movimentazione di generi alimentari e non alimentari, nonché l'organizzazione e l'erogazione di servizi di consegna e distribuzione a domicilio o presso punti di ritiro, rivolti a soci e non soci, anche mediante l'utilizzo di piattaforme logistiche, mezzi di trasporto propri o di terzi e strumenti informatici e telematici;
- 8) la gestione di punti ambulanti, mense, punti ristoro, bar e strutture similari per la somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande, anche in collegamento con altre attività della Cooperativa;
- 79) iniziative di carattere turistico, come viaggi e soggiorni, mediante la gestione diretta o indiretta di agenzie di viaggio, impianti ricettivi, come case di vacanza, campeggi, villaggi, alberghi, trattorie, ristoranti, tavole calde, bar e simili;
- 108) l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente a fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Le modalità e le condizioni dell'emissione del prestito sociale sono determinate da apposito Regolamento (Regolamento del Prestito Sociale) adottato ai sensi del successivo art. 53 in coerenza con le deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e con le istruzioni vincolanti della Banca di

Italia. La Cooperativa potrà recepire, all'interno del proprio Regolamento del Prestito Sociale i regolamenti eventualmente adottati da Legacoop nazionale, nonché con il Regolamento di Legacoop nazionale e/o altra struttura a cui la Cooperativa aderisce, in materia di prestito sociale. La raccolta del prestito sociale è finalizzata all'acquisizione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività della Cooperativa e alla realizzazione degli investimenti e progetti deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione. È vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, tranne che con gli strumenti finanziari di cui al successivo Titolo IX in quanto previsti dallo Statuto della Cooperativa;

911) la promozione e il coordinamento di servizi volti a soddisfare le esigenze dei soci, oltre che tutelarne gli interessi, relativamente al mercato assicurativo, previdenziale e degli strumenti di natura finanziaria;

102) l'espansione della rete di vendita a insegnà COOP anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con terzi, anche di franchising.

3.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali ed all'espletamento dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, come ad esempio per sola indicazione esemplificativa:

- acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, in attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative ai sensi di legge, partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 *septies* cod. civ.;
- contrarre mutui ipotecari passivi, prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi, concedere avalli cambiari e fideiussioni, dare adesione ad altri enti ed organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla ed anche con scopi consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative mutualistiche, di propaganda cooperativa;
- consorziarsi anche senza creazioni di uffici con attività esterna, ad altre cooperative di consumo per il coordinamento delle attività comuni;
- mettere a disposizione di altre cooperative di consumo e/o dei loro consorzi, anche assumendo incarico o funzione di loro commissionaria, le proprie capacità ed attrezzature di approvvigionamento e acquisto;
- partecipare alla temporanea gestione di attività di altre cooperative;
- affidare, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre cooperative;
- partecipare, anche con obblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà.

Sono in ogni caso escluse le attività che formino oggetto di riserva a norma delle leggi vigenti.

3.3 La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, opera prevalentemente nei confronti dei soci.

Fermo restando quanto sopra, la Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti diversi dai soci.

3.4 Scambio mutualistico mediato o indiretto

La Cooperativa – cogliendo una moderna interpretazione della propria missione – intende offrire ai propri soci l'opportunità di realizzare lo scambio mutualistico non solo nelle strutture commerciali gestite direttamente dalla Cooperativa, ma anche indirettamente (c.d. “scambio mutualistico indiretto” o “scambio mutualistico mediato”), avvalendosi in questo caso dei beni e servizi erogati dalle società controllate o partecipate o comunque attraverso soggetti nei confronti dei quali sia possibile un efficace controllo delle modalità di erogazione e realizzazione di un servizio mutualistico più ampio, con i quali stabilire apposite convenzioni finalizzate ad erogare ai soci beni e/o servizi da ricondurre allo scambio mutualistico della Cooperativa ed a sua integrazione quale forma di scambio mutualistico mediato od indiretto. La Cooperativa si propone, pertanto, di realizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione, in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze dei consumatori soci e non soci, mediante la gestione diretta o indiretta di società che realizzino la vendita al dettaglio di generi alimentari e non, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura di librerie, la istituzione di centri estetici e di cura della persona, la vendita al dettaglio di carburanti e/o la prestazione di servizi in ambito energetico o di telefonia e comunque l'erogazione di beni o servizi rientranti nell'oggetto sociale della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può emanare un apposito regolamento per la direzione e il coordinamento, destinato a disciplinare anche lo scambio mutualistico mediato, fermo restando che lo scambio mutualistico operato in via mediata non crea in capo al socio cooperatore il diritto alla ripartizione del ristorno da parte della Cooperativa.

Articolo 4 Durata

La Cooperativa ha la durata fino al 31.12.2100.

TITOLO II SOCI

Articolo 5 Requisiti dei soci

5.1 I motivi ideali, sociali, economici e gli obiettivi che guidano la Cooperazione di Consumo nell'assolvimento della sua funzione di interesse pubblico in difesa dei consumatori, impegnano i soci a divenire i protagonisti ed i realizzatori della politica economica e sociale della Cooperativa.

5.2 Il Titolo VI prevede, a tale scopo, le forme articolate di partecipazione del socio alla vita della Cooperativa.

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a quello previsto dalla legge.

5.3 Possono essere soci:

- a) tutti i consumatori aventi capacità di agire, senza distinzione di sesso, razza, o di opinioni religiose o politiche, a qualsiasi mestiere, arte o professione appartengano;
- b) associazioni, società con o senza personalità giuridica, enti pubblici e privati i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

5.4 Non possono divenire soci, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, coloro che:

- a) svolgono in proprio o hanno interessenze in attività identiche o affini a quelle della Cooperativa e con essa concorrenziali, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva con la Cooperativa e di conflittualità con gli interessi e le finalità sociali della stessa;
- b) siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, abbiano subito una condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o abbiano interessi incompatibili e/contrastanti con quelli della Cooperativa.

Articolo 6 Ammissione nuovi soci

6.1 Per essere ammessi come soci le persone fisiche dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda in forma scritta, anche con modalità elettroniche o telematiche- che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio se diverso dalla residenza, cittadinanza, codice fiscale, estremi di un documento di identità, recapito telefonico e/o di posta elettronica, anche certificata ove il socio ne sia titolare;
- b) l'effettiva attività di lavoro esercitata;
- c) l'ammontare della quota che intendono sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;
- d) la dichiarazione di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali dei quali dovrà dichiarare di aver preso visione;
- e) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'art. 51 del presente Statuto.

6.2 La domanda di ammissione dell'aspirante socio non persona fisica, di cui alla lettera b) del precedente art. 5 dovrà:

- (i) essere sottoscritta dal legale rappresentante;
- (ii) contenere, oltre alle indicazioni e dichiarazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente, anche quelle della rispettiva denominazione, sede ed attività esercitata;
- (iii) essere corredata da estratto della deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione, dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione unitamente all'accettazione dello Statuto della Cooperativa e all'ammontare della quota che si intende sottoscrivere.

6.3 Ogni aspirante socio, sia esso persona fisica o non persona fisica, contestualmente alla domanda di ammissione dovrà provvedere al versamento anticipato della quota che intende sottoscrivere.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione, accertata la conformità della domanda con quanto previsto nei commi precedenti, l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda di ammissione. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento della annotazione a libro soci della delibera di accoglimento della domanda a cura del Consiglio di Amministrazione, ferma la necessità di comunicare il predetto avvenuto accoglimento al soggetto proponente. All'aspirante socio potrà essere concesso sin dal momento della domanda di fruire in via temporanea e provvisoria del servizio mutualistico: in tal caso dovrà osservare i doveri inerenti lo status di socio in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

6.5 Contrariamente, la delibera di rigetto, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che potrà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.

Nel caso in cui l'Assemblea esprima voto favorevole all'accoglimento della domanda, il Consiglio di Amministrazione si conforma alla decisione assembleare ed ammette l'aspirante socio.

6.6 Qualora l'Assemblea si esprima anch'essa per la reiezione della domanda, o qualora sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per chiedere che l'Assemblea si pronunci sulla domanda di ammissione, dovrà essere restituita all'interessato la somma da questi anticipata unitamente alla domanda di ammissione.

Nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione o di reiezione di nuovi soci, illustrandone le ragioni.

Articolo 7 Diritti e obblighi dei soci

7.1 La Cooperativa intende conformare il proprio rapporto con il socio a criteri di trasparenza ed informazione.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche i soci hanno diritto:

- 1) di partecipare attivamente alla vita della Cooperativa;
- 2) di ottenere informazioni, mediante accesso ai siti web della Cooperativa, relativamente: a) ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa, e ai rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato; b) alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore dei soci e relativi costi; c) alle iniziative assunte

- dalla Cooperativa in favore delle comunità e relativi costi;
- 3) di utilizzare l'*house organ* al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della Cooperativa medesima oppure, ove istituiti corner informatici per l'accesso alle informazioni di cui al punto 2) che precede, di ottenere la comunicazione con la Cooperativa in termini propositivi o critici;
 - 4) di sollecitare lo scambio mutualistico;
 - 5) di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, nonché di ottenerne estratti a loro spese.

7.2 Ogni anno la Cooperativa, in seguito alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente da parte dell'Assemblea generale dei soci, oltre a pubblicare su almeno uno dei propri siti web le informazioni di cui al n. 2 del comma 7.1 contestualmente le rende fruibili sul proprio *house organ* e, laddove istituiti nei principali punti vendita, anche sustramite appositi corner informatici.

7.3 È rimessa al Consiglio di Amministrazione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui al n .2) del comma 7.1 del presente articolo, così come diverse od ulteriori modalità, sempre comunque nel rispetto dei requisiti minimi qui previsti, al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività svolte dalla Cooperativa stessa e favorire la loro partecipazione.

7.4 La Cooperativa promuove, anche mediante pubbliche consultazioni di tutti i soci e mediante la costituzione di un'apposita funzione organizzativa a ciò dedicata, lo scambio di informazioni e il dialogo tra i soci e la Cooperativa volto a favorire proposte dei soci sulle questioni inerenti all'assortimento, qualità e convenienza dei beni e servizi prestati, alla presenza territoriale della Cooperativa e alle caratteristiche dei punti vendita, nonché alle iniziative di promozione o sostegno sociale da effettuarsi nelle aree di insediamento in conformità alla funzione mutualistica e alla responsabilità sociale della Cooperativa.

7.5 I soci sono obbligati:

- 1) al versamento immediato sia della quota sottoscritta, essendo la Cooperativa autorizzata a trattenere a tale titolo la somma versata dall'aspirante socio unitamente alla domanda di ammissione, sia delle successive eventuali sottoscrizioni di aumento;
- 2) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottati dagli organi sociali;
- 3) a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo;
- 4) a comunicare tempestivamente la sottoposizione a procedure concorsuali;
- 5) ad operare e comportarsi nei confronti della Cooperativa secondo i principi di lealtà e di rispetto dell'impegno della Cooperazione;
- 6) a partecipare all'attività sociale ed allo scambio mutualistico, anche – di norma e compatibilmente con le proprie esigenze – acquistando le merci o usufruendo dei servizi offerti dalla Cooperativa, direttamente o per tramite delle strutture da essa approntate, nei limiti di quanto necessario al consumo proprio e/o del proprio ambito

7. a conservare correttamente le tessere ed i mezzi elettronici messi a disposizione dalla

Cooperativa per facilitare le operazioni legate allo scambio mutualistico e ad usarli secondo le istruzioni ricevute e l'uso proprio degli stessi.

7.6 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 8

Perdita della qualità di socio

8.1 Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per:

- a) recesso;
- b) esclusione,
- c) morte;
- d) scioglimento, se il socio è persona giuridica o comunque soggetto diverso da persona fisica;
- e) inattività del socio.

8.2 La perdita della qualità di socio cooperatore può verificarsi, altresì, per la cessione della quota sociale di cui al successivo art.15.2.

Articolo 9 Recesso

9.1 Il recesso è ammesso, oltre che nei casi di legge:

- per dissenso del socio alle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale;
- quando il socio trasferisca la sua residenza fuori dal territorio nel quale si esplica l'attività sociale, oppure quando la Cooperativa trasferisca la propria attività fuori dall'ambito nel quale possa correntemente esplicarsi il rapporto sociale;
- per la perdita dei requisiti di ammissione;
- per impossibilità del socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

9.2 Il socio ha l'onere di comunicare la dichiarazione di recesso al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, o mediante altre eventuali forme di spedizione che certifichino in maniera legalmente equipollente l'invio e/o la ricezione.

9.3 Entro sessanta giorni dalla sua ricezione, il Consiglio di Amministrazione la accoglie se verifica la sussistenza dei presupposti per recedere; qualora invece ne riscontri l'insussistenza, il Consiglio non accoglie il recesso, dandone immediata comunicazione all'interessato.

9.4 La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia il rapporto mutualistico tra socio e Cooperativa, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 10 Esclusione

10.1 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2533 cod. civ.), nei confronti dei soci:

- a) che non risultino avere od abbiano perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;

- b) interdetti, inabilitati, che abbiano subito una condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dal precedente articolo 5.4 a) senza la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o dei Regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; che si renda inadempiente ad obbligazioni assunte nei confronti della Cooperativa ovvero delle sue società controllate o collegate o che, comunque, siano destinate all'erogazione in via mediata del servizio mutualistico al socio ai sensi del precedente articolo 3.4.
- e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti previsti dall'art. 7 dello Statuto o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
- f) che commettano fatti lesivi dei diritti della Cooperativa o che arrechino danni gravi, anche morali o reputazionali alla stessa a qualsiasi titolo; in particolare ed a titolo esemplificativo saranno considerati tali i comportamenti di diffusione di notizie non rispondenti al vero e decettive sulla Cooperativa, di accaparramento delle merci da parte dei soci, in quanto tali condotte rechino pregiudizio al diritto di tutti i consumatori soci e non soci di potere usufruire delle offerte commerciali e le condotte di taccheggio, furto, sottrazione dei beni esposti alla vendita o che siano lesivi o ingiuriosi nei confronti del personale di vendita. Tali comportamenti sono presupposto per l'esclusione tanto che siano commessi in danno della Cooperativa che in danno delle sue controllate o collegate o comunque destinate all'erogazione in via mediata dello scambio mutualistico di cui al precedente art. 3.4;
- g) che, trattandosi dei soci di cui alla lettera b) dell'articolo 5.3, abbiano deliberato il proprio scioglimento o si trovino in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa o soggetti ad altre procedure concorsuali;
- h) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili per un periodo superiore a sei mesi; sarà considerato irreperibile il socio qualora sia restituita al mittente, perché il destinatario risulta sconosciuto all'indirizzo indicato, qualunque comunicazione inviata a mezzo posta all'indirizzo risultante dalla domanda di ammissione a socio o a quello da ultimo comunicato dal socio alla Cooperativa;
- i) che svolgano o tentino di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, senza la preventiva autorizzazione.

10.2 L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 Esclusione per inattività del socio

11.1. Il Consiglio di Amministrazione procede annualmente all'esclusione dei soci iscritti da almeno un anno che nel corso dell'esercizio sociale precedente: a) non abbiano partecipato all'Assemblea e agli organismi territoriali; né b) abbiano acquistato beni o servizi, neppure

attraverso lo scambio mutualistico mediato di cui al precedente art. 3.4; né c) abbiano intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari, quali il prestito sociale in conformità allo Statuto.

11.2. In considerazione della particolarità dell'ipotesi di esclusione di cui al presente articolo, le deliberazioni in materia di esclusione dei soci inattivi potranno essere comunicate al socio anche mediante pubblicazione su apposito spazio di uno dei propri siti web, evidenziando esclusivamente i numeri di Carta Socio corrispondenti ai soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione; di tale pubblicazione deve essere altresì dato avviso mediante ulteriori opportune forme di comunicazione rivolte ai soci.

11.3. Fermo il diritto di impugnazione della deliberazione di esclusione, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sui siti web della Cooperativa, il socio escluso potrà fornire, con richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa, domandando la revoca del provvedimento di esclusione.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla domanda.

11.5. In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione entro il predetto termine, l'interessato potrà, entro sessanta giorni, attivare il procedimento arbitrale previsto dal successivo art. 51 per ottenere la riammissione a socio della Cooperativa.

Articolo 12 Controversie in materia di recesso ed esclusione

12.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante altre eventuali forme di spedizione che certifichino in maniera legalmente equipollente l'invio e/o la ricezione.

12.2 Contro le predette deliberazioni i soci possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione, attivare il procedimento arbitrale previsto dall'art. 51.

Articolo 13 Morte del socio

13.1 In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa avranno facoltà di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se gli eredi sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e che la Cooperativa acconsenta alla divisione.

13.2 Gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa o che comunque non abbiano optato per la facoltà di subentro, hanno diritto al rimborso della quota secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 14.

La richiesta di liquidazione della quota degli eredi del socio deve essere corredata da idonea documentazione che attesti la qualità di erede e l'identità di tutti gli aventi diritto, nonché dalla nomina di un unico delegato alla riscossione delle somme spettanti. La Cooperativa si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa idonea a comprovare la titolarità dei diritti successori. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un

~~unico delegato alla riscossione.~~

13.3 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai legatari.

Articolo 14 Rimborso e riammissione

14.1 I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo articolo 18.

14.2 La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato e con salvezza, in ogni caso, del diritto di ritenzione della Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo diritto si prescrive decorsi cinque anni dalla medesima data.

Per la frazione di quota e per le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545 *quinquies* e 2545 *sexies* del cod. civ., la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, potranno essere corrisposti in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

14.3 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel suddetto termine di prescrizione saranno ~~comunque destinate devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a far parte del fondo di ta Riserva indisponibile Legale.~~ [RC1][BLF2]

14.43 I soci receduti o esclusi potranno essere riammessi alla Cooperativa nei limiti di quanto previsto al successivo paragrafo 14.5. Nella domanda di eventuale riammissione dovrà essere esplicitamente dichiarato il superamento delle cause del precedente recesso o della esclusione.

14.54 La Cooperativa, previa verifica dell'eventuale superamento delle cause che avevano dato luogo al recesso o all'esclusione, potrà valutare eventuali domande di riammissione a socio (i) trascorsi cinque anni dalla perdita della qualità di socio per le ipotesi di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 10;~~e~~ (ii) trascorsi quattro mesi dalla perdita della qualità di socio per tutte le altre ipotesi previste all'art. 10 e per l'ipotesi prevista all'art. 11; (iii) trascorsi 12 mesi dalla perdita di della qualità di socio nell'ipotesi di recesso.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE, GESTIONE -SOCIALE, BILANCIO

Articolo 15 Capitale sociale, quota, trasferimento della quota

15.1 Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è costituito da un numero di quote individuali, una per ogni socio, corrispondente al numero complessivo dei soci.

Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte ad esecuzione da parte di terzi, a pugno o altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso la Cooperativa durante la vita

della medesima.

La quota di ciascun socio, persona fisica, non potrà essere inferiore al limite minimo e superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ.

15.2 Le quote possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri soci od anche a persone che, possedendo i requisiti prescritti per l'ammissione, presentino domanda di ammissione a socio.

Il socio che intende procedervi deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione che deve comunicare la propria decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la quota e la Cooperativa deve iscrivere il nuovo socio che abbia i requisiti necessari.

Avverso il provvedimento motivato di diniego comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta, il socio potrà attivare entro sessanta giorni il procedimento arbitrale previsto all'art. 51.

L'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che le quote dei soci cessionari non abbiano a superare, per effetto della cessione, l'ammontare massimo stabilito dalla legge e, per la cessione ad aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del possesso dei requisiti e della inesistenza delle cause di incompatibilità rispettivamente indicati nell'art. 5.

Articolo 16 Bilancio

16.1 Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione – e il Collegio Sindacale nella sua relazione ex art. 2429 cod. civ. – indica i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione nella nota integrativa – e il Collegio Sindacale nella sua relazione ex art. 2429 cod. civ. – ha l'onere di documentare la condizione di prevalenza, cioè lo svolgimento della attività della Cooperativa prevalentemente in favore dei soci consumatori, evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni e delle prestazioni ai soci sono superiori al 50% (cinquanta per cento) del totale dei ricavi delle vendite ai sensi dell'art. 2425 cod. civ, primo comma, punto A1.

Articolo 17 Ristorno

17.1 L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione

differita del vantaggio mutualistico al socio attraverso il ristorno quale la restituzione a titolo di ristorno di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio cooperatore per gli acquisti di beni e/o servizi effettuati nell'anno; i ristorni potranno essere ripartiti tra i soci, sia in ragione del volume degli acquisti effettuati, sia in ragione della qualità dello scambio mutualistico.

17.2 L'Assemblea potrà stabilire, anche con un apposito Regolamento (Regolamento dello Scambio Mutualistico) adottato ai sensi del successivo art. 53, quali siano i criteri, non solo quantitativi ma anche qualitativi, dello scambio mutualistico rilevanti ai fini della distribuzione del ristorno, identificandoli, ad esempio, nelle caratteristiche dei beni e/o servizi acquistati o in specifiche merceologie, ovvero considerando altri elementi significativi del rapporto tra il socio e la Cooperativa.

17.3 Allo stesso modo e con le stesse condizioni e limiti, la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma operato dal Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del progetto di bilancio.

17.4 La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci cooperatori.

17.5 Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione – misurabile dal risultato della gestione ordinaria – che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. L'Assemblea può deliberare che la distribuzione del ristorno sia effettuata, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota fermo il limite massimo di valore previsto dalla legge.

Qualora la quota di ristorno non venga ritirata dal socio entro il termine stabilito dall'Assemblea, sarà destinata ad aumento della quota sociale del medesimo socio, salvo che non venga liquidata mediante emissione di azioni di partecipazione cooperativa ovvero mediante emissione di strumenti finanziari.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di distribuzione del ristorno previa consultazione con la Consulta della Rappresentanza Sociale~~[RC3]~~~~[BLF4]~~.

Articolo 18 Destinazione degli utili

18.1 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto annuale destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione costituiti ai sensi dell'art. 11 Legge 31 gennaio 1992 n. 59 nella misura di legge;
- c) la parte restante potrà essere destinata a discrezione dell'Assemblea come segue:
 - una quota per dividendo del capitale sociale in misura non eccedente i limiti di legge per il mantenimento delle agevolazioni fiscali;
 - una quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purché nei limiti fissati dalla legge

- a ristorno destinato ai soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal vigente Statuto.

18.2 L'Assemblea può deliberare che il dividendo di cui alla precedente lettera c) venga destinato, in tutto o in parte, ad aumento della quota sociale sino al limite massimo stabilito dalla legge. L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga a quanto previsto ai precedenti commi e ferma restando comunque la destinazione di cui alle lettere a) e b), la totalità dei residui attivi venga devoluta a riserva straordinaria la cui destinazione sarà, nei limiti e alle condizioni di legge, l'impiego per l'acquisto delle quote proprie, o ad ogni altra riserva prevista per legge.

Articolo 19 Acquisto quote proprie

19.1 L'Assemblea ordinaria può costituire un fondo di riserva per l'acquisto delle quote proprie, il cui ammontare complessivo non può mai essere superiore alla somma del valore nominale delle quote delle quali è ammesso l'acquisto.

19.2 Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto gli amministratori possono deliberare l'acquistoacquistare di quote, e non frazioni di esse, della Cooperativa. L'acquisto può avere luogo solo per un prezzo pari al valore nominale delle quote comprendendo
dell'eventuali rivalutazioni gratuite nonché dell'eventuale ristorno di cui al precedente articolo
17 e comunque nei limiti dell'ammontare del fondo di riserva di cui al comma precedente. Le quote della Cooperativa, di proprietà della medesima, non attribuiscono il diritto di voto, fino a quando non vengano cedute a terzi.

TITOLO IV

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 20 Divieti

20.1 **Divieto di distribuzione dei dividendi.** È vietata la distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato o comunque al diverso limite massimo di legge che dovesse essere stabilito per il mantenimento delle agevolazioni fiscali.

20.2 **Divieto di remunerazione di strumenti finanziari.** È vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi o comunque al diverso limite massimo di legge che dovesse essere stabilito per il mantenimento delle agevolazioni fiscali.

20.3 **Divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori.** È vietata la ripartizione delle riserve fra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Articolo 21 Obbligo di devoluzione

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale

sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

Articolo 22 Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche corrispondenti a quelle che il Codice Civile richiede per le cooperative a mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate; la loro modifica o soppressione è deliberata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati.

TITOLO V ASSEMBLEE

Articolo 23 Competenza

23.1 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ricorrendo i casi previsti dalla legge le Assemblee sono altresì generali e separate.

23.2 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne determina il compenso;
- 3) nomina i componenti della Commissione Elettorale che formerà la lista degli amministratori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ne determina il compenso;
- 4) nomina e revoca i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso ad essi spettante;
- 5) approva, o riesamina e/o riapprova, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, i Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci, il Regolamento del Prestito Sociale e gli altri Regolamenti previsti nel presente Statuto o dei quali la Cooperativa ritenesse di munirsi;
- 6) si pronuncia, su istanza dell'interessato, sulle domande di ammissione a socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- 7) delibera sull'azione di responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, direttori generali, sindaci, liquidatori e soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 8) delibera sulla distribuzione degli utili e sulla attribuzione del ristorno;
- 9) conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, provvede alla sua revoca e determina il compenso ad esso spettante;
- 10) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza, nonché sulle eventuali autorizzazioni assembleari che siano richieste dallo Statuto e si pronuncia sulle questioni che le vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

23.3 L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- 1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- 2) sulla proroga della durata della società, sul suo scioglimento e sulla nomina, la revoca e la indicazione dei poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis cod. civ.;
 - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
 - gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

In tutti gli altri casi l'Assemblea è ordinaria.

Articolo 24 Convocazione

24.1 L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

24.2 La convocazione dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente:

- a) l'elenco delle materie da trattare l'ordine del giorno;
- b) il luogo nel territorio nazionale in cui si terrà la riunione;
- c) la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, la quale ultima dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

24.3 Verificandosi la condizione prevista dal successivo art. 29 l'avviso di convocazione deve contenere altresì l'indicazione del luogo in cui si svolgeranno le singole Assemblee separate ed il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea generale, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, delle une e dell'altra Assemblea. L'Assemblea generale potrà svolgersi, in via complementare alla partecipazione fisica, anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione da remoto, come l'audio-video conferenza o l'audioconferenza, attraverso sistemi e piattaforme informatiche indicate nell'avviso di convocazione; in questo caso, la partecipazione da remoto dovrà comunque svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 26 in quanto compatibili.

24.4 L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul quotidiano di maggiore diffusione del luogo dove la Cooperativa ha la sede legale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione e, ove possibile, si procederà alla sola pubblicazione online. In aggiunta alle modalità di convocazione di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

24.5 L'Assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio

sociale o nell'eventuale termine successivo, secondo quanto previsto nel precedente art. 16;

- quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, oltre che nei casi di legge;
- dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 cod. civ.;
- dal Consiglio di Amministrazione o, in sua vece dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora ne sia fatta richiesta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare da almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta, ovvero dai Consigli dei Comitati Soci, limitatamente alle materie di loro competenza. La richiesta di convocazione da parte di Consigli dei Comitati Soci deve essere deliberata con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

24.6 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 25 Quorum costitutivi e deliberativi

25.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sia in prima che in seconda convocazione, il socio che esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. È fatta salva la deliberazione dell'Assemblea straordinaria sull'anticipato scioglimento e sulla liquidazione della società, per la quale occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

25.2 Le deliberazioni dell'Assemblea generale non conformi alla legge o al presente Statuto possono essere impugnate dai soggetti legittimati e nei termini previsti dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti e dissenzienti nelle Assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati nelle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione. Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle dell'Assemblea generale a cui sono preordinate.

Articolo 26 Intervento, voto

26.1 Per le votazioni si procederà con voto palese mediante il sistema per alzata di mano o per alzata o seduta di persona o per divisione. Potranno essere adottate e regolamentate, nel rispetto delle disposizioni di legge, ulteriori modalità di espressione di voto, anche con mezzi elettronici, a condizione che garantiscano i necessari requisiti di sicurezza nella identificazione e nel conteggio.

Al fine di ampliare gli strumenti a loro disposizione e di consentire loro una più agevole partecipazione i Soci, se previsto nell'avviso di convocazione, potranno esercitare il loro diritto di intervento e di voto all'Assemblea anche facendo uso di mezzi di telecomunicazione, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, e a condizione che vengano garantite l'identificazione dei partecipanti, l'esercizio del diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni. Per mezzi di telecomunicazione si intende qualsiasi mezzo tecnologico idoneo a realizzare la partecipazione a distanza.

L'Assemblea - che in tale ipotesi verrà considerata ibrida in quanto i soci potranno scegliere se partecipare fisicamente o utilizzando il mezzo di telecomunicazione - si considererà comunque tenuta presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione in cui si terrà la riunione fisica dei soci.

Nell'avviso di convocazione verranno rese note - anche con riferimento al sito Internet - le modalità con le quali il socio potrà intervenire e votare all'Assemblea ed il mezzo di comunicazione all'uopo individuato. La materia potrà essere disciplinata da apposito regolamento approvato dai soci con le modalità previste dall'articolo 53 co. 2 del presente statuto.

~~Alla categoria di Soci che siano contemporaneamente lavoratori dipendenti della cooperativa, in considerazione dell'interesse al loro coinvolgimento nelle decisioni della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà consentire di esprimere il loro voto per corrispondenza (salvo che per l'elezione delle cariche sociali), utilizzando uno specifico modulo predisposto dalla Cooperativa, da consegnare esclusivamente a mani nel luogo ove svolgono il loro servizio, previa identificazione. Le modalità più specifiche di esercizio del voto per corrispondenza saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione e dovranno essere indicate nell'avviso di convocazione, anche con riferimento al sito Internet.~~

~~La materia potrà essere disciplinata da apposito regolamento approvato dai soci con le modalità previste dall'articolo 53 co.2 del presente statuto.~~

26.2 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni.

26.3 Ogni socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

26.4 Ad ogni socio diverso da persona fisica è attribuito un solo voto se la quota versata non supera il massimo stabilito dalla legge per i soci persone fisiche, e n. 5 (cinque) voti se la quota versata, qualunque sia il suo ammontare, superi questo limite.

Articolo 26 bis Voto per corrispondenza

~~26.1 bis Fermo quanto previsto dal precedente art. 26, gli amministratori potranno consentire ai soci, prevedendolo nell'avviso di convocazione, di esprimere il proprio voto per corrispondenza, nelle sole~~

Assemblee separate, nel rispetto dei principi di accessibilità, regolarità, riservatezza e trasparenza e nei limiti previsti dallo Statuto, quali integrati dal Regolamento di cui al punto 26.5 bis che potrà prevedere che il voto per corrispondenza possa essere effettuato, anche in via esclusiva, mediante consegna personale dell'espressione di voto. In ogni caso, il voto per corrispondenza non potrà essere ammesso per le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nonché per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato o la liquidazione della società.

26.2 bis Il voto espresso per corrispondenza conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa Assemblea separata.

26.3 bis Nel caso in cui venga ammesso il voto per corrispondenza, l'avviso di convocazione – fermo quanto previsto dall'art. 24 – dovrà contenere per esteso la delibera che si sottopone ad approvazione e, altresì, le specifiche modalità e i termini di esercizio del voto per corrispondenza.

26.4 bis Le operazioni relative al voto per corrispondenza, comprese quelle di spoglio, verranno svolte avvalendosi del personale della Cooperativa. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la Cooperativa stessa di individuare soggetti o società cui – in ragione della loro imparzialità e professionalità – affidare lo svolgimento di suddette operazioni, dandone idonea comunicazione nell'avviso di convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, nominerà un'apposita Commissione indipendente con la funzione di supervisione delle operazioni di voto per corrispondenza.

26 bis.5. L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza, oltre a quanto ivi previsto, sarà disciplinato da apposito Regolamento per il voto per corrispondenza approvato originariamente dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Il predetto Regolamento, in particolare, disciplinerà:

1. le modalità e le tempistiche per la messa a disposizione della documentazione informativa relativa alle delibere da assumere;
2. le modalità di esercizio del diritto di voto il quale, in ogni caso, potrà essere esercitato solamente da soci adeguatamente identificati. In caso di voto per corrispondenza non si applicano le disposizioni in tema di delega previste dall'art. 28;
3. le modalità di spoglio e di conservazione dei moduli di voto (anche elettronici) nonché la verbalizzazione dei risultati delle espressioni di voto pervenute per corrispondenza, che saranno quindi computate nelle singole Assemblee separate di riferimento;
4. la composizione della Commissione indipendente a supervisione delle operazioni di spoglio.

Eventuali modifiche al predetto Regolamento, aventi natura operativa e procedurale e, comunque di carattere non sostanziale, potranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi di accessibilità, regolarità, riservatezza e trasparenza predetti che regolano l'esercizio del diritto di voto; resta inteso che dette modifiche non potranno limitare l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 27 Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

27.1 Ferme rimanendo le prerogative loro attribuite dal diritto di intervento in Assemblea, i soci

hanno anche diritto a far pervenire alla Cooperativa, anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea generale, domande sui temi indicati all'ordine del giorno.

27.2 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rispondere a tali domande di norma durante lo svolgimento -dell'Assemblea generale.

27.3 L'avviso di convocazione dell'Assemblea indicherà in ogni caso le modalità ed il termine entro il quale le domande potranno pervenire alla Cooperativa, che non potrà essere anteriore a otto giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea generale.

Articolo 28 Rappresentanza

28.1 Il socio persona fisica può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio non amministratore, avente diritto di voto mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le deleghe non devono essere lette in Assemblea, neppure se vi sia una espressa richiesta.

La delega non può essere rilasciata in bianco, ma deve contenere il nome del rappresentante e di un sostituto, che può sostituire il primo solo quando sia impossibilitato a presenziare all'Assemblea; non possono essere delegati gli amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo della Cooperativa o di società da essa controllate, né gli altri soggetti indicati all'art. 2372 cod. civ.

La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

28.2 I soci non persone fisiche partecipano alle Assemblee a mezzo dei loro legali rappresentanti i quali, ~~previa deliberazione consiliare (in caso di Organo amministrativo collegiale)~~, possono a loro volta conferire apposita delega sia al legale rappresentante o al delegato di altro socio non persona fisica, sia ad un altro socio persona fisica. ~~La delega, con unito un estratto della deliberazione consiliare (se necessaria ai sensi di quanto precede) del socio non persona fisica di provenienza, dovrà essere consegnata al Presidente dell'Assemblea e dovrà essere conservata agli atti della società.~~

28.3 Gli organi di tutela e rappresentanza della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori e i componenti dei loro organismi provinciali e regionali possono assistere, con propri rappresentanti, ai lavori delle Assemblee, senza diritto di voto.

Articolo 29 Assemblee separate

29.1 Verificandosi le condizioni previste dall'art. 2540 del cod. civ., l'Assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee separate che verranno tenute nelle circoscrizioni territoriali dei Comitati Soci.

Qualora lo si ritenga opportuno in relazione al numero dei soci appartenenti ad uno o più Comitati Soci, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea separata accorpando più Comitati Soci.

29.2 Per la convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le Assemblee separate devono essere convocate con le modalità previste dall'art. 24;
- b) le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse e, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale;
- c) nell'avviso dovrà essere esplicitamente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per eleggere i delegati che parteciperanno a quell'Assemblea.

Le formalità di convocazione, di costituzione e di deliberazione delle Assemblee separate sono quelle previste negli articoli precedenti del presente Statuto, in quanto compatibili in particolare, anche per le Assemblee separate potrà prevedersi, in via complementare alla partecipazione fisica, anche la partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione da remoto, come l'audio-video conferenza o l'audio-conferenza, attraverso sistemi e piattaforme informatiche indicate nell'avviso di convocazione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 26 in quanto compatibili.

29.3 Ogni socio ha diritto di intervenire solo ad una delle Assemblee separate, può farsi rappresentare solo da un altro socio che abbia diritto di partecipare in quell'Assemblea, ogni socio non può rappresentarne più di cinque. Inoltre, nelle ipotesi di elezioni degli organi sociali e/o degli organismi sociali, ogni socio ha il diritto di intervenire esclusivamente all'Assemblea separata convocata in relazione al Comitato Soci di cui fa parte o al Distretto a cui appartiene il proprio Comitato Soci.

29.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, altro componente del Consiglio di Amministrazione appositamente designato dal Presidente potranno assistere a ciascuna Assemblea separata, senza diritto di voto in tale veste.

29.5 Ogni Assemblea separata è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal membro del Consiglio di Amministrazione da questi designato o, in difetto, da altro soggetto, socio ed eletto dalla stessa Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

29.6 Ogni Assemblea separata elegge, tra i soci, al proprio interno un proprio delegato ed elegge, altresì, un delegato supplente in sostituzione di quello effettivo eventualmente impossibilitato a partecipare all'Assemblea Generale. Ogni delegato è portatore all'Assemblea Generale dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi su ciascuna deliberazione dall'Assemblea separata medesima in modo che sia garantita alle posizioni di minoranza in essa espressa una proporzionale rappresentanza nell'Assemblea Generale. Il delegato così nominato è vincolato ad esprimere il voto nell'Assemblea Generale secondo il mandato ricevuto dall'Assemblea separata che lo ha eletto delegati per l'Assemblea generale, secondo modalità che garantiscono alle posizioni di minoranza in essa espressa una proporzionale rappresentanza nell'Assemblea Generale; i delegati devono essere soci. Il numero dei delegati sarà stabilito secondo un criterio proporzionale rispetto ai soci presenti o rappresentati, da fissare di norma in proporzione di uno ogni 20 (venti) o frazione di 20 (venti) soci presenti o rappresentati. Il Consiglio di Amministrazione, insieme con la convocazione dell'Assemblea, in relazione al numero dei soci

della Cooperativa e tenendo conto dell'esigenza di consentire un'adeguata rappresentanza della base sociale, potrà fissare in un numero superiore di delegati effettivi e supplenti~~inferiore del suddetto rapporto proporzionale~~.

29.7 Fermo quanto indicato nel paragrafo precedente in quanto compatibile, qualora venga ammesso il voto per corrispondenza, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad individuare, per ciascuna Assemblea separata, il numero e i nominativi dei candidati quali delegati dei soci all'Assemblea generale, dandone idonea comunicazione con congruo anticipo almeno mediante pubblicazione sul sito web della Cooperativa. Dei criteri di individuazione dei nominativi nonché dei termini e delle modalità di pubblicazione degli stessi sarà fornita informazione ai soci nell'avviso di convocazione. In relazione a tali nominativi, tanto i soci votanti per corrispondenza quanto i soci che parteciperanno alle Assemblee separate sono chiamati ad esprimere il proprio voto in senso "favorevole", "astenuto" o "contrario" alla nomina degli stessi quali delegati. Non sarà invece consentito ai soci proporre e/o votare nominativi diversi da quelli indicati.

29.8⁷ I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Articolo 30 Assemblea generale

30.1 L'Assemblea generale è costituita dai delegati delle Assemblee separate, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati. I delegati all'Assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere per ogni deliberazione da adottare il loro voto secondo il mandato ricevuto rispettivamente ed in misura proporzionale dalla maggioranza e dalla minoranza dell'Assemblea separata che li ha eletti.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione o in seconda convocazione.

30.2 Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione dell'Assemblea separata risultanti dai verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Solo nel caso in cui all'Assemblea generale il conteggio dei voti validamente espressi nelle Assemblee separate portasse alla parità di pronunciamenti favorevoli o contrari, al fine di determinare una maggioranza sulle deliberazioni in oggetto, i delegati potranno considerarsi sciolti dal vincolo del mandato avuto.

30.3 I delegati all'Assemblea generale sono muniti -di delega indicante la specifica Assemblea separata che li ha designati e il Comitato Soci di riferimento~~sotto~~scritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella quale dovrà essere indicato il numero dei soci rappresentati ed i voti espressi dall'Assemblea separata su ciascuna deliberazione.

30.4 In caso di assenza all'Assemblea generale del delegato effettivo eletto da una Assemblea separata, i voti allo stesso attribuiti verranno attribuiti al delegato supplente eletto nella medesima Assemblea

separata. Qualora fosse assento o, comunque, non vi fosse tale ulteriore delegato, i voti espressi dalla predetta Assemblea separata non verranno conteggiati all'Assemblea generale.

Articolo 31 Presidenza dell'Assemblea

31.1 L'Assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario, il quale potrà essere anche un dipendente della Cooperativa non socio, e due o più scrutatori fra i soci intervenuti; le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e verifica i risultati delle votazioni.

31.2 Nel caso di ~~Il~~ verbale delle Assemblee straordinarie, il verbale deve essere redatto da un notaio che funge da segretario delle medesime.

Articolo 32 Le Assemblee speciali

32.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari, l'Assemblea speciale delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 cod. civ.;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

32.2 L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

32.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa.

32.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) cod. civ. e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'Assemblea della Cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

Articolo 33 Commissione Elettorale

33.1 La Commissione Elettorale, nominata dall'Assemblea ordinaria, è composta da soci della Cooperativa e da rappresentanti della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori e delle loro strutture periferiche in un numero di componenti, da determinarsi dall'Assemblea e comunque non inferiore a cinque

e non superiore a nove e resta in carica per un triennio.

33.2 La Commissione Elettorale ha tra i suoi compiti quello di emettere il bando per le autocandidature delle varie elezioni previste dallo Statuto, dal Regolamento dell'Organizzazione Sociale e dal Regolamento Elettorale, fissando in esso modalità di presentazione, criteri di ammissibilità e di selezione.

33.3 Nello specifico, la Commissione Elettorale:

a) forma e presenta la lista per la elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, inserendo al suo interno i Presidenti di Distretto come previsto dal successivo art. 37.4, nonché candidati tecnici ed indipendenti; ammette ulteriori altre liste, verificandone la rispondenza alle norme di Statuto e di Regolamento Elettorale;

b) forma e presenta la lista per la elezione dei componenti del Consiglio del Comitato Soci da sottoporre alla votazione nelle apposite Assemblee dei Comitati Soci, indicando anche il componente che assumerà la funzione di Presidente selezionando tale nominativo tra le autocandidature;

c) sulla base delle autocandidature, ammette i candidati a Presidente di Distretto a presentarsi alle elezioni secondo quanto meglio precisato nel Regolamento dell'Organizzazione Sociale e nel Regolamento Elettorale nelle apposite Assemblee dei Comitati Soci.

33.2 Le modalità di funzionamento, le prerogative ed i criteri ai quali dovrà attenersi nella scelta verranno stabiliti dall'Assemblea nel Regolamento Elettorale, salve le limitazioni poste nel successivo art. 39.2 del presente Statuto, che definisce i requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

33.3 La Commissione Elettorale vigila sullo svolgimento delle elezioni a tutte le cariche sociali.

TITOLO VI **ORGANIZZAZIONE SOCIALE TERRITORIALE**

Articolo 34 Organismi Territoriali

34.1 La Cooperativa predispone un'organizzazione sociale che ha come fine quello di consentire e sollecitare la massima partecipazione dei soci alla vita sociale e all'attività della Cooperativa.

34.2 Per il raggiungimento del fine di cui sopra la Cooperativa istituisce gli Organismi Territoriali, cioè istanze organizzative intese a raccogliere e organizzare la partecipazione dei soci nella dimensione territoriale in cui si articola l'attività della Cooperativa e in cui di norma avviene lo scambio mutualistico.

34.3 Gli Organismi Territoriali sono: i Comitati Soci, i Distretti e la Consulta della Rappresentanza Sociale.

34.4 I Comitati Soci sono l'ambito di base dell'organizzazione territoriale.

34.5 I Distretti sono organismi che raggruppano più Comitati Soci.

34.6 La Consulta della Rappresentanza Sociale è l'organismo di sintesi della rappresentanza sociale.

34.7 Gli Organismi Territoriali hanno un particolare rapporto con gli altri organi istituzionali della Cooperativa, ed in particolare con il Consiglio di Amministrazione, sia in relazione alla necessità di consultazione su specifiche materie, sia in relazione alla stessa composizione del Consiglio di cui, in base al successivo art. 37.4 , devono fare parte i Presidenti dei Distretti.

Articolo 35 Finalità degli Organismi Territoriali

35.1 Attraverso la partecipazione agli Organismi Territoriali, i soci perseguono la missione, gli obiettivi e tendono a realizzare i principi propri della Cooperazione, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

35.2 La organizzazione in Organismi Territoriali ha inoltre lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell'organizzazione cooperativa;
- b) di instaurare e consolidare rapporti organici tra la collettività dei soci e gli organi della Cooperativa, avendo particolare riferimento al Consiglio di Amministrazione;
- c) di sollecitare un attivo interessamento ed una partecipazione consapevole dei soci ai problemi e alla vita dell'impresa cooperativa, al fine di favorire l'indirizzo della sua attività e di instaurare un controllo responsabile sulla sua gestione;
- d) di contribuire alla divulgazione dell'idea della mutualità cooperativa;
- e) di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate ed accrescere la partecipazione informata alle stesse.

Articolo 36 Comitati Soci

36.1 I soci della Cooperativa sono raggruppati in Comitati Soci, che costituiscono un'articolazione organica del corpo sociale, la cui disciplina è prevista nel Regolamento dell'Organizzazione Sociale. Il Comitato Soci organizza le realtà territoriali comprese nel suo ambito, di regola istituite attorno ai punti di vendita, per sollecitare la partecipazione in maniera capillare.

36.2 Il Comitato Soci articola ed organizza le proprie attività attraverso l'Assemblea, il Consiglio del Comitato Soci ed il Presidente del Comitato Soci; esso assolve alle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento dell'Organizzazione Sociale.

36.3 Il Consiglio di Amministrazione delimita un territorio in modo che a ciascun punto vendita della Cooperativa corrisponda possibilmente un Comitato Soci al quale i soci iscritti fanno riferimento secondo quanto meglio specificato dal Regolamento dell'Organizzazione Sociale.

36.4 Per ogni Comitato Soci deve essere tenuto un libro delle adunanze delle Assemblee sul quale dovranno essere trascritti anche i verbali delle stesse.

36.5 L'Assemblea dei Comitati Soci è convocata almeno una volta all'anno per la trattazione delle materie di interesse sociale e per esprimere pareri o per sottoporre proposte o istanze al Consiglio di Amministrazione, in relazione alla attività d'impresa e allo scambio mutualistico con riferimento ai bisogni del territorio di competenza del Comitato Soci stesso. Qualora il

Comitato Soci sia composto da un numero elevato di soci o sia articolato su un territorio vasto, il Consiglio del Comitato Soci può convocare più Assemblee nell'ambito del Comitato Soci medesimo, nelle località sedi di servizi o di attività della Cooperativa.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissati dal Presidente del Comitato Soci coordinandosi con il Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'Assemblea del Comitato Soci per l'elezione del Consiglio del Comitato Soci ~~e~~, del Presidente del Comitato Soci ~~e del Presidente del Distretto~~ è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora la richiesta provenga dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia richiesto in ragione dell'importanza e dell'urgenza degli argomenti da discutere, il Presidente del Comitato Soci deve comunque convocare l'Assemblea, entro otto giorni dalla richiesta. In caso di mancata convocazione dell'Assemblea del Comitato Soci da parte del Presidente dello stesso, vi provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione viene fatta con avviso affisso almeno otto giorni prima della data di prima convocazione nei punti vendita presenti nel territorio del Comitato Soci.

Hanno diritto di assistere all'Assemblea e di partecipare alla sua discussione anche i membri o i delegati del Consiglio di Amministrazione, ancorché non appartenenti al Comitato Soci e gli organi di rappresentanza e tutela della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori e delle loro strutture periferiche.

36.6 Ogni Comitato Soci è diretto da un Consiglio del Comitato Soci. Il Consiglio del Comitato Soci è eletto dai soci iscritti al Comitato Soci di riferimento. Le modalità operative di svolgimento di tali elezioni sono meglio dettagliate nel Regolamento Elettorale e nel Regolamento dell'Organizzazione sociale e possono anche comportare l'apertura di seggi destinati alle votazioni nei punti vendita o altre modalità che garantiscano, da un lato, la massima partecipazione dei soci, dall'altro l'identificazione dei soci e il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto.

I compiti del Consiglio, l'ordinamento e il funzionamento, il metodo di elezione da parte dell'Assemblea del Comitato Soci ed il numero dei suoi componenti sono disciplinati da apposito Regolamento dell'Organizzazione Sociale e Regolamento Elettorale, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

36.7 L'Assemblea del Comitato Soci elegge anche un Presidente del Comitato Soci e un Vice Presidente, i cui compiti sono più specificamente descritti nel Regolamento dell'Organizzazione Sociale.

Ove ragioni di specifico interesse lo richiedano, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può convocare Assemblee di un numero circoscritto di Comitati Soci, in relazione alle materie trattate ed al loro eventuale interesse territorialmente limitato ad alcuni solo dei Comitati Soci.

Articolo 37 I Distretti

37.1 Distretti sono istanze dell'organizzazione sociale territoriale.

37.2 Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito territoriale dei Distretti nei quali sono

raggruppati più Comitati Soci, secondo criteri di omogeneità sociale e territoriale.

37.3 I Distretti sono presieduti da un Presidente nominato attraverso autocandidature di soci iscritti ai Comitati Soci che fanno riferimento al distretto. Le autocandidature saranno vagilate dalla Commissione Elettorale e le modalità elettive saranno dettagliate nell'apposito Regolamento Elettorale.

Il Regolamento dell'Organizzazione Sociale stabilisce più precisamente prerogative e funzioni dei Distretti.

37.4 Per garantire lo stretto legame tra la organizzazione sociale territoriale e la vita istituzionale della Cooperativa, i Presidenti dei Distretti devono di diritto essere inseriti come candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 38 Consulta della Rappresentanza Sociale

38.1 La Consulta della Rappresentanza Sociale è un organismo di sintesi dell'organizzazione sociale territoriale: di essa fanno parte tutti i Presidenti dei Comitati Soci e i Presidenti dei Distretti.

38.2 Alla Consulta della Rappresentanza Sociale vengono attribuiti poteri consultivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione, al fine di meglio raccordare l'organizzazione sociale e la gestione della Cooperativa e garantire una sua impronta mutualistica.

38.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riunirà la Consulta della Rappresentanza Sociale ogni volta che lo ritenga necessario ed almeno due volte l'anno. La Consulta della Rappresentanza Sociale dovrà comunque essere riunita ogni qual volta ne pervenga richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte di almeno un terzo dei suoi componenti, con l'indicazione delle materie da trattare.

38.4 Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque acquisire il parere della Consulta della Rappresentanza Sociale prima dell'adozione delle delibere di approvazione del bilancio preventivo della Cooperativa, o di significative variazioni dello stesso, limitatamente alle previsioni del medesimo che riguardino promozioni e iniziative commerciali destinate ai soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi, ovvero le linee guida delle politiche sociali.

Oltre che per quelli obbligatori, la Consulta della Rappresentanza Sociale è convocata per la richiesta di pareri facoltativi da parte del Consiglio di Amministrazione di delibere che attengono specificamente allo scambio mutualistico o all'organizzazione sociale; in particolare, la Consulta della Rappresentanza Sociale potrà essere convocata in relazione alla proposta di distribuzione del ristorno.

38.5 I pareri della Consulta della Rappresentanza Sociale non vincolano le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ma questo, in caso di mancato accoglimento dei pareri, è tenuto a motivare alla stessa il provvedimento di mancato accoglimento.

38.6 La Consulta della Rappresentanza Sociale può, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, provocare la convocazione del Consiglio di Amministrazione, su specifici temi da essa indicati, in base al successivo art. 44.

Art. 38 bis Gruppi di Interesse

I Gruppi di Interesse sono istanze della organizzazione sociale, che aggregano i soci non su base territoriale, ma attorno a specifici interessi dei soci, individuati su base omogenea, correlati alle modalità di svolgimento dello scambio mutualistico, all'oggetto dello stesso, a particolari modalità di svolgimento del rapporto sociale con la Cooperativa o a rapporti con la comunità.
La loro istituzione non è obbligatoria, ma ove se ne ritenga l'opportunità è disposta dal Consiglio di Amministrazione, in accordo con quanto previsto dal Regolamento per l'Organizzazione Sociale, sentito il parere della Consulta della Rappresentanza Sociale.

La delibera di istituzione dello specifico Gruppo di interesse, ne stabilisce e ne disciplina il funzionamento, le modalità di adesione da parte dei soci e le concrete attribuzioni che possono prevedere, sulle materie di competenza, pareri consultivi non vincolanti; fissa altresì le soglie dimensionali e le modalità attraverso le quali dare rappresentanza ai Gruppi di Interesse nel Consiglio dei Comitati Soci.

TITOLO VII **ORGANO AMMINISTRATIVO**

Articolo 39 Composizione del Consiglio di Amministrazione e requisiti degli amministratori

39.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri, da determinarsi dall'Assemblea e comunque non inferiore a quindici e non superiore a venticinque.

Gli amministratori sono eletti tra i soci cooperatori, se persone fisiche, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche nel rispetto degli equilibri di genere, generazione ed esperienze e comunque assicurando: (i) che i consiglieri con età uguale o superiore a 65 (sessantacinque) anni non superino un terzo dell'intero Consiglio; (ii) che almeno un terzo dell'intero Consiglio appartenga al genere meno rappresentato; (iii) la presenza di un numero di consiglieri indipendenti come previsto al successivo articolo 39.3.

39.2 I consiglieri vengono eletti tra coloro che:

- a) abbiano- requisiti di onorabilità e professionalità;
- b) siano soci da almeno 3 (tre) anni;
- c) abbiano intrattenuto nell'anno precedente alla presentazione dell'autocandidatura disciplinata dal Regolamento Elettorale un effettivo scambio mutualistico con la Cooperativa per l'acquisto di beni o servizi (anche per tramite di familiari conviventi,, conviventi, coniuge) o attraverso il rapporto di prestito sociale, con un limite di significatività per importo della spesa e/o frequenza minima di spese e importo del prestito sociale, secondo criteri meglio determinati dal Regolamento Elettorale;
- d) non abbiano avuto o non abbiano rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, pregresse esclusioni nel quinquennio).

Il Regolamento Elettorale adottato ai sensi dell'art. 53 può altresì stabilire titoli preferenziali al fine di garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione ispirata ai principi cooperativi, che tenga conto della realtà territoriale e sociale della Cooperativa, delle

professionalità ed esperienze maturate.

39.3 Almeno tre degli amministratori della Cooperativa devono essere “indipendenti”, intendendosi tali coloro che – dotati di alto profilo professionale, manageriale e reputazionale e non intrattenendo, neppure indirettamente, con la Cooperativa o con soggetti legati alla Cooperativa stessa quali le organizzazioni di rappresentanza, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio – possano portare esperienza gestionale ed offrire una garanzia di imparzialità anche a tutela del patrimonio intergenerazionale.

39.4 Per i consiglieri indipendenti non sono necessari i requisiti di cui al punto 39.2 lett. b) e c).

Articolo 40 Formazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

40.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti mediante il criterio di lista.

40.2 La Commissione Elettorale di cui all’art. 33 forma la lista sulla base di autocandidature, nel rispetto dei principi di cui all’art. 39 e secondo criteri che favoriscano la rotazione negli incarichi.

40.3 Sono, in ogni caso, componenti di diritto della lista i Presidenti dei Distretti.

40.4 Fermo quanto previsto dall’art. 40.3, le modalità di formazione della lista, la composizione della stessa – così come di eventuali ulteriori liste – sono più dettagliatamente disciplinate dal Regolamento Elettorale adottato ai sensi dell’art. 53.

Articolo 41 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

41.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo interno, tra i consiglieri con età non superiore a 65 (sessantacinque) anni, il Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario.

41.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare specifici Comitati determinandone la composizione e le funzioni; è obbligatoria la costituzione di un Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti correlate, un Comitato Raccolta ed Investimenti Finanziari e di un Comitato Nomine e Remunerazione, relativamente ai quali il Consiglio di Amministrazione determina la composizione e le specifiche funzioni, fermo restando che il Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti correlate sarà composto in maggioranza da consiglieri indipendenti, mentre per gli altri comitati almeno il Presidente dovrà essere individuato tra i consiglieri indipendenti.

41.3 Il mandato degli amministratori ha durata di tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all’art. 2390 comma 1 cod. civ., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell’impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l’espletamento delle funzioni amministrative.

41.4. Le competenze e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito Regolamento di Governance.

Articolo 42 Poteri del Presidente

42.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua vece il Vice Presidente con funzioni di Vicario, hanno la rappresentanza e la firma sociale. Egli, inoltre, ha compiti di organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione, intrattiene i rapporti con l'organizzazione territoriale e coordina la gestione della partecipazione sociale anche mediante l'attribuzione di incarichi specifici finalizzati al presidio della salvaguardia dei principi mutualistici e del patrimonio intergenerazionale.

42.2 Il Presidente è investito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione della Cooperativa e può fra l'altro, a mero titolo esemplificativo, riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati con firma libera, i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza.

42.3 Il Presidente esercita altresì tutti i poteri a lui attribuiti dal presente Statuto.

Articolo 43 Competenze del Consiglio di Amministrazione

43.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione della Cooperativa e istituisce un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale; gli spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci e indicare specificamente nella relazione sulla gestione sociale i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con i caratteri cooperativi della società, ai sensi dell'art. 2 comma 1°, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio;
- d) illustrare, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni;
- e) compilare i Regolamenti previsti dal presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare su tutti gli atti ed i contratti nei quali la Cooperativa assume obbligazioni nei confronti dei terzi per la gestione sociale;
- g) delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di amministratori fissato dal Consiglio di Amministrazione, dettando nel contempo contenuti, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega. Gli atti di conferimento della delega conterranno anche indicazioni sulle modalità con le quali il delegato dovrà riferire al Consiglio sull'esercizio dei poteri delegati. Non possono essere delegati dal Consiglio, oltre le materie previste dall'art. 2381 cod. civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- h) autorizzare il conferimento di procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 42.2 del presente statuto Statuto;
- i) nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni;

- l) conferire deleghe al personale definendo l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
 - m) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
 - n) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
 - o) determinare, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione, i compensi e il rimborso spese degli amministratori investiti di particolari cariche o di incarichi sociali continuativi;
 - p) provvedere, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., alla sostituzione dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio, sulla base delle candidature presentate dalla Commissione Elettorale.
- 43.2 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di deliberare sulle materie di cui agli artt. 152, 161, 187, e 214 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

43.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre, per espressa previsione del presente Statuto, sulla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 *bis* cod. civ., sull'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, sulla indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, sugli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti alle disposizioni normative.

43.4 I Comitati Soci hanno diritto di sottoporre domande e argomenti al Consiglio di Amministrazione che lo stesso deve obbligatoriamente trattare.

43.5 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad acquisire i pareri della Consulta della Rappresentanza Sociale, come previsto al precedente art. 38.4, con l'efficacia di cui al precedente art. 38.5.

Articolo 44 Modalità di svolgimento delle riunioni

44.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, almeno una volta ogni bimestre ed è convocato dal Presidente, il quale coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno. Si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto degli amministratori o dalla Consulta della Rappresentanza Sociale con decisione di due terzi dei suoi componenti, i quali dovranno indicare nella richiesta le materie da trattare.

44.2 L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno va spedito anche ai sindaci effettivi non meno di due giorni prima dell'adunanza. È comunicato per lettera e, nei casi urgenti, può essere trasmesso a mezzo di messo, di telegramma o in via telematica, in modo che amministratori e sindaci effettivi siano informati della riunione almeno un giorno prima.

44.3 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese, per voto palese, a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

44.4 Nelle deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi soci, il recesso, l'esclusione e il trasferimento della quota la presenza dei componenti alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il Consiglio, con apposita delibera, può estendere tale facoltà ad altre materie.

44.5 Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio-video conferenza o in sola

audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- ~~a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;~~
- ~~b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~
- b) che il segretario possa redigere e sottoscrivere il verbale in modo conforme, anche da remoto
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante ed a tutti gli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di riconoscere ed identificare tutti gli altri, ascoltare gli interventi, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o, se diverso, il Segretario che redige il verbale.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E CONTROLLI

Articolo 45 Composizione del collegio sindacale

45.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'Assemblea.

45.2 Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono iscritti nel predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

45.3 Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

45.4 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio viene ricostituito.

45.5 I sindaci sono rieleggibili.

45.6 Il loro emolumento per il triennio è determinato dalla Assemblea all'atto della nomina.

45.7 Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza di legge, i sindaci non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 46 Competenze del Collegio Sindacale

46.1 Il Collegio Sindacale, che ha le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge, deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono, inoltre, assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato.

46.2 Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo funzionamento. Il Collegio Sindacale in particolare vigila sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, relazionando in proposito all'Assemblea, a mente dell'art. 2545 cod. civ.

46.3 I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezioni e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge.

46.4 Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

46.5 Il Collegio Sindacale avrà, inoltre, ogni facoltà e prerogativa ad esso attribuita dal Regolamento del Prestito Sociale e dai provvedimenti di cui all'art. 3.1 n. 8 e comunque relativi al prestito sociale, ivi inclusa quella di eseguire eventuali comunicazioni a soggetti terzi.

Articolo 47 Revisione legale dei conti

47.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

47.2. L'Assemblea della Cooperativa, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico che ha la durata prevista dalla legge e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intero periodo.

47.3 La revoca può essere disposta per giusta causa da parte dell'Assemblea che provvede contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al precedente comma. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Articolo 48 Commissione Etica

48.1 L'Assemblea nomina una Commissione Etica che è composta da tre membri soci .

48.2 La carica di componente della Commissione Etica è incompatibile con tutte le altre cariche sociali della Cooperativa e con un qualsiasi incarico elettivo in Enti Pubblici ed in Società da questi controllate.

48.3 La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili entro il limite dei tre mandati consecutivi.

48.4 Nella sua prima seduta la Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente.

48.5 La Commissione Etica ha il compito di diffondere e far valere i principi e i doveri contenuti nel Codice Etico della Cooperativa che recepirà, tra l'altro, i principi della "Carta dei Valori" approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori ed altri analoghi documenti cui la Cooperativa aderirà, nonché di favorire e verificare la rispondenza dell'attività della Cooperativa, dei comportamenti dei soci, dei componenti degli organismi della partecipazione sociale e degli amministratori con quanto previsto dal Codice Etico medesimo.

48.6 I compiti e le prerogative della Commissione Etica sono più dettagliatamente disciplinati dal Codice Etico.

48.7 La Commissione Etica partecipa, in qualità di invitata, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

48.8 La Commissione Etica è anche preposta al controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Elettorale e nello Statuto nello svolgimento delle elezioni degli organi istituzionali.

Articolo 49 Sistema dei controlli

49.1 I soggetti di cui agli artt. 45 e 47 esercitano attività di controllo sull'operato della Cooperativa al fine di garantirne la legalità e la correttezza, anche nell'interesse del miglior perseguitamento dello scopo mutualistico.

49.2 In particolare, i sindaci devono:

- a) redigere apposita relazione scritta ai soci in merito all'effettivo perseguitamento dello scopo mutualistico;
- b) garantire l'effettivo funzionamento dei meccanismi di trasparenza e informazione dei soci;
- c) vigilare sulla predisposizione ed adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi d.lgs. 231/2001.

49.3 I soggetti tenuti all'attività di controllo devono altresì vigilare sul rispetto delle modalità e condizioni del prestito sociale ai sensi del presente Statuto, del Regolamento del Prestito Sociale, delle deliberazioni del CICR, delle istruzioni vincolanti della Banca di Italia e, in generale, delle leggi vigenti in materia.

49.4 L'attività di controllo svolta nell'ambito dell'art. 49.3 avrà inoltre ad oggetto il monitoraggio dell'andamento del prestito sociale, il controllo sul suo impiego nonché sullo stato economico, finanziario e patrimoniale della Cooperativa, rilevando eventuali situazioni di anomalia per le quali sia necessario adottare correttivi.

49.5 Tutti i soggetti preposti all'attività di controllo sono sottoposti, nell'esercizio di tale attività, alle disposizioni contenute in un'apposita sezione del Regolamento Governance.

TITOLO IX

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 50 Soci finanziatori e strumenti finanziari

50.1 Ferme restando le disposizioni dei precedenti titoli II e IV, la Cooperativa può:

- a) ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ammettere soci sovventori, ai quali può essere attribuito sino ad un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nelle Assemblee; ciascun socio sovventore può esprimere non più di cinque voti. Ai soci sovventori è riservata la nomina di amministratori e sindaci, anche supplenti, in misura non eccedente un quinto;
- b) emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 31 gennaio

1992 n. 59. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, in base alla norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato. Il valore di ciascuna azione è non inferiore ad almeno Euro 500,00 (cinquecento); le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori; all'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote; la regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale;

c) ai sensi dell'art. 2410 e seguenti cod. civ., emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni nei limiti del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; la delibera dispone altresì l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, rendimento, corresponsione degli interessi e di rimborso al termine stabilito per la scadenza;

d) emettere, con delibera dell'Assemblea straordinaria, gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 cod. civ., determinandone contenuto e modalità di emissione e sottoscrizione; ai soci finanziatori che li sottoscriveranno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai soci cooperatori, escluse quelle sui requisiti di ammissione, sulle cause di incompatibilità e sulle condizioni di trasferimento.

50.2 La delibera assembleare stabilisce l'importo dell'emissione delle quote o degli strumenti finanziari destinati ai soci finanziatori e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote o sugli strumenti finanziari emessi, anche autorizzando l'Organo amministrativo ad escluderlo o limitarlo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2441 e 2524 cod. civ.

50.3 I conferimenti dei soci finanziatori, imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, sono rappresentati da azioni nominative o da strumenti finanziari, di valore non inferiore a 25,00 (venticinque/00) euro né superiore a 500,00 (cinquecento/00) euro, trasferibili soltanto con il consenso del Consiglio di Amministrazione che può indicare un acquirente diverso da quello proposto e non gradito: esso si pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione di trasferimento, decorsi i quali senza che riceva alcuna comunicazione, l'interessato può comunque trasferire il titolo.

50.4 Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili entro il limite massimo di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori deliberata dall'Assemblea ordinaria; gli utili sono corrisposti anche se l'Assemblea non remunererà il capitale sociale dei cooperatori; a ciascun socio finanziatore può essere attribuito un massimo di cinque voti, indipendentemente dal numero delle azioni sottoscritte; all'insieme dei soci finanziatori può attribuirsi un numero di voti comunque non superiore al massimo previsto per legge.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 51 Clausola compromissoria

51.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da tre arbitri nominati dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 52 Scioglimento

52.1 Nel caso si verifichi una causa di scioglimento gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l’Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Cooperativa.

52.2 La Cooperativa potrà in qualunque momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell’Assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 53 Regolamenti

53.1 L’Assemblea ordinaria deve approvare i Regolamenti di cui al precedente art. 23.2 n. 5 aventi ad oggetto le seguenti materie:

- a) il prestito sociale (Regolamento del Prestito Sociale);
- b) la materia elettorale (Regolamento Elettorale);
- c) i diritti e doveri dei soci nello scambio mutualistico (Regolamento dello Scambio mutualistico);
- d) la regolamentazione dell’organizzazione sociale (Regolamento dell’Organizzazione Sociale);

e) ogni altra materia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.

53.1 I Regolamenti di cui all'art.53.1, lett. a), b), c) e d) sopra citati hanno efficacia integrativa rispetto alla disciplina della Cooperativa prevista dal presente Statuto e pertanto devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze prescritte per l'Assemblea straordinaria, senza necessità di verbalizzazione notarile e agli stessi deve essere data adeguata pubblicità con mezzi idonei – ad es., sito internet – al fine di renderli accessibili a ciascun socio.

Articolo 54 Legge applicabile

54.1 Alla Cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile ed in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.